



**REPUBBLICA ITALIANA**  
*in nome del popolo italiano*  
**La Corte di Appello di Firenze**  
*Sezione Lavoro*

composta da

dr. [REDACTED] Presidente  
dr. [REDACTED] Consigliera  
dr. [REDACTED] Consigliera est.

nella causa iscritta al n. r.g. 877/2019 promossa da:

[REDACTED]

con l'avv. [REDACTED] appellante

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR),  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA,  
AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI FIRENZE,  
I.I.S. [REDACTED] DI FIRENZE,**

con l'Avvocatura dello Stato

[REDACTED]

con gli avv. ti [REDACTED]

appellati

avente ad oggetto: appello sentenza n. 711/2019, del Tribunale di Firenze, pubblicata il 26.8.2019

all'udienza del **24 novembre 2020**, previa camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

[REDACTED] - premesso di essere docente di ruolo classe di concorso AF56 (ex AF77), Strumento musicale nella scuola secondaria di I° grado-FISARMONICA, in servizio presso l'I.C.

██████████ di Firenze; di avere chiesto, nell'ambito delle operazioni di mobilità professionale del personale docente per l'a.s. 2017/18, il passaggio di ruolo verso il Liceo musicale ██████████ per la classe di nuova istituzione AF55, Strumento musicale, negli istituti di istruzione secondaria di II° grado, FISARMONICA; che anche la docente ██████████ aveva presentato la medesima domanda di mobilità professionale; che nella graduatoria provvisoria di Fisarmonica pubblicata dall'I.U.S.P. figurava al primo posto la ██████████ e al secondo posto la ██████████ di avere chiesto al medesimo Ufficio di verificare il possesso dei requisiti di accesso alle procedure di mobilità della candidata ██████████, con particolare riferimento al superamento del periodo di prova; che la graduatoria definitiva confermava quella provvisoria e che il legale del USP comunicava verbalmente al legale della ricorrente che la candidata ██████████ era stata confermata in ruolo con Decreto del dirigente dell'I.C. ██████████ di Firenze; che la ██████████ aveva ottenuto quindi il passaggio in ruolo verso la cattedra di fisarmonica del liceo musicale di Firenze, sul presupposto erroneo del valido superamento del periodo di prova costituente *conditio sine qua non* dell'ammissione alle procedure di mobilità del personale docente (periodo di prova che non poteva considerarsi superato dal momento che la ██████████, assunta a tempo indeterminato per la classe di concorso A032, aveva esperito la prova sulla classe di concorso AF77 ovvero su una classe diversa) - aveva proposto ricorso al Tribunale di Firenze, chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto di conferma in ruolo di ██████████ e conseguentemente della mobilità verso il liceo ██████████; di accertare l'utile sua collocazione in graduatoria per ottenere il passaggio di cattedra della ricorrente presso il liceo musicale ██████████ nella classe AF55; di ordinare e condannare le convenute ciascuna per la propria competenza, anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, ad emanare tutti gli atti necessari per annullare il Decreto di conferma in ruolo di ██████████ e conseguentemente della mobilità verso il liceo ██████████ e ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il passaggio di cattedra presso il liceo musicale ██████████ nella classe di AF55 nell'anno scolastico 2017/2018; con vittoria di spese, da distrarsi in favore del suo procuratore.

In particolare, la ██████████ censurava il decreto di conferma in ruolo della ██████████ poiché il periodo di prova doveva essere svolto sulla classe di concorso di immissione o su classe di concorso affine (Legge 107 /2015 comma 120; D.Lgs. 297/1994 art.438 comma 3; D.M. 850/2015 art.3 comma 4; FAQ n.5 Usr Toscana - neoassunti 2015/16; -D.M. n.290/2016), mentre le classi di concorso A032 e AF77 non erano affini secondo quanto prescritto dalla normativa (nota Miur n.36167 5.11.2015; D.M. n.354/1998 art 1 D.P.R. n.19 14.2.2016; D.M. n.93/2016 art.2);

asseriva che non poteva quindi essere accolta la domanda di mobilità professionale della docente [REDACTED] poiché un docente che non ha superato il periodo di prova non poteva accedere alla mobilità (come da: CCNI 2017/18 mobilità pers. docente art 4 comma 1; O.M. n.221/2017, art.14 comma 3 e art.4 comma 16; Nota USR Toscana n.2139 del 26.4.2017; Nota Miur 22165 del 19.5.2017 mobilità licei musicali; Usr Lazio Decreto n. 8976/2014; Usr Basilicata Disposto n.2796/2017);

asseriva che un docente di ruolo con incarico annuale su altra classe di concorso ai sensi del CCNL/2007 si trovava nello *status* giuridico del docente a tempo determinato (CCNL/2007 art. 36 comma 2); che le procedure di mobilità si applicavano al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (CCNI mobilità 2017/18 Art. 1 comma 2; CCNI mobilità 2017/18 Art. 2 comma 1; O.M. n.221/2017 art. 14 comma 3); che la mobilità verso le discipline dei licei musicali era riservata ai docenti che risultavano di ruolo a pieno titolo entro la conclusione dell'a.s. 2016/17(Nota Miur 22165 del 19.5.2017 mobilità licei musicali).

Il Tribunale di Firenze respingeva il ricorso (compensando le spese per la complessità della materia) asserendo:

1) che appariva dirimente la disposizione di cui al comma 11 dell'art 4 del CCNI sulla mobilità 2017/2018 secondo cui, *“per i licei musicali, il personale in possesso dei requisiti di cui ai commi 9 e 10 può chiedere il passaggio anche in attesa della conferma in ruolo”*: poiché la [REDACTED] non aveva impugnato la disposizione pattizia in questione ed era pacifico il possesso dei requisiti di cui ai commi 9 e 10, tale disposizione doveva trovare applicazione, divenendo irrilevante l'accertamento di quella che era stata indicata dalla [REDACTED] quale *conditio sine qua non* per partecipare alla mobilità, ovverosia l'aver o meno superato il periodo di prova nell'a.s. 2015/2016 (in relazione all'affinità tra le classi A032/AF77), considerato altresì che nell'a.s. 2017/2018 aveva nuovamente effettuato l'anno di formazione e prova, venendo confermata in ruolo il 31.8.2018;

2) che non era pertinente il riferimento all'art 36 CCNL 2007, in quanto nessun incarico a tempo determinato era stato accettato nell'anno di interesse dalla [REDACTED] che era stata “utilizzata” dal Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo [REDACTED] quale docente per 13 ore settimanali nella classe di concorso Fisarmonica, non avendo accettato alcun rapporto di lavoro a tempo determinato né sottoscritto alcun contratto a termine, mantenendo la titolarità giuridica sulla classe di concorso A032.

Tale sentenza viene impugnata dalla [REDACTED] con i seguenti motivi di impugnazione:

1) la pronuncia si era incentrata su un'unica disposizione di carattere pattizio che non era mai stata invocata dalla appellante (ovverosia il comma 11, dell'art 4 CCNI mobilità 2017/2018), non considerando la sussistenza di altre normative di rango primario e prevalente e senza considerare

che l'O.M. 221/2017 (art 14, comma 3), sulle modalità di applicazione del CCNI sulla mobilità, non richiamava la norma pattizia invocata dal giudice che aveva dunque un rilievo marginale. Per contro, il citato art 14, comma 3, aveva precisato che, per accedere alla mobilità professionale, era necessario aver superato il periodo di prova al momento di presentazione della domanda; il comma 11 dell'art 4 del CCNI, per contro, consentiva ai docenti in possesso dei requisiti di cui ai commi 9 e 10, e che stavano svolgendo l'anno di prova nel 2016/17, di partecipare alla mobilità verso i licei musicali per l'anno 2017/18, colmando la sfasatura temporale sussistente tra il termine ultimo per la presentazione delle domande di mobilità (6 maggio 2017) e il termine per l'emissione della conferma in ruolo (31 agosto 2017), costituendo una sorta di ammissione con riserva: sì che la mancata conferma in ruolo, avrebbe comportato conseguentemente l'annullamento del passaggio di ruolo;

2) il comma 11 dell'art 4 CCNI mobilità 2017/2018 non era in ogni caso applicabile alla specie, in quanto la domanda per la mobilità era stata presentata tra il 13 aprile 2017 e il 6.5.2017, mentre il decreto di conferma in ruolo risaliva al 20.7.2016 (peraltro, l'applicazione di tale normativa come interpretata dal Tribunale avrebbe condotto all'assurdo che anche un supplente avrebbe potuto partecipare al passaggio dei ruoli, mentre in realtà era richiesto il positivo superamento della prova dell'immissione in ruolo).

3) la prova comunque non poteva considerarsi superata perché era assodato che, nell'a.s. 2015/2016, durante l'anno di prova, la ██████████ aveva prestato servizio su fisarmonica AF77 e tale servizio, per la vigente normativa, non era valido come periodo di prova per la classe di concorso A032, con conseguente illegittimità del decreto di conferma in ruolo. Le classi di concorso A032 e AF77 non erano affini secondo quanto dedotto dal DM n. 850/2015, dovendosi tale affinità intendersi in senso giuridico e non di mero buon senso (ovverosia come affinità dello strumento musicale alla educazione musicale, secondo l'interpretazione data dalle controparti): tali classi non erano affini in quanto la normativa aveva previsto procedure concorsuali e percorsi abilitanti distinti; l'educazione musicale, presente in tutte le scuole medie e rivolta alle generalità degli studenti, era diversa dall'insegnamento di uno strumento, destinato alle scuole di musica e a piccoli gruppi di studenti. La sentenza era stata altresì contraddittoria laddove, nell'affermare l'irrilevanza del periodo di prova, aveva poi dato rilevanza al periodo di prova superato nell'anno 2017/2018 che non poteva tuttavia compensare la perdita subita dalla ██████████

4) la posizione della ██████████ relativamente alle 13 ore su AF77 svolte presso l'I.C. ██████████ nel 2016/17 non poteva essere, come erroneamente affermato dal Giudice, quella di "utilizzata"; pur non essendo una docente a tempo determinato, per l'anno 2016/17 era tenuta ad osservare comunque la medesima disciplina contrattuale, avendo accettato, di fatto, un incarico su altra classe

di concorso per il solo anno 2016/17 ai sensi del CCNL del 2007. L'incarico impropriamente definito "utilizzo", in fatto le aveva permesso di restare su AF77 anche nell'anno successivo e ottenere il passaggio di ruolo.

Si è costituito il MIUR, Ufficio Scolastico Regionale che ha rilevato l'applicabilità dell'art 4 del CCNI 2017/2018 al caso di specie; ha richiamato la circolare n. 36167/2015, secondo cui - in prima fase di applicazione, e comunque solo limitatamente all'a.s. 2015/2016 - il periodo di prova poteva essere svolto anche in classi di concorso in cui si ravvisava corrispondenza degli insegnamenti impartiti con gli insegnamenti relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo, in attesa di una prossima ridefinizione delle classi di concorso. Inoltre, poteva altresì richiamarsi l'art. 1, comma 2 bis della Legge n. 333/200, secondo cui l'abilitazione nella classe di concorso A032, congiunta al possesso del Diploma di Conservatorio dello specifico strumento, era considerata abilitante anche per accedere alla classe di concorso AF77, oltre all'ulteriore normativa citata in memoria.

Si è altresì costituita [REDACTED] assumendo come, mentre nel ricorso di primo grado si era sostenuto che non poteva accedere alla mobilità il docente che non era in regola con l'anno di prova, nel ricorso di appello - con motivazione del tutto nuova - si affermava invece che il comma 11 art 4 del CCNI Mobilità non era stato mai citato né oggetto di impugnativa nel ricorso introduttivo, perché non consentiva di ottenere il passaggio indipendentemente dalla conferma in ruolo: il passaggio in ruolo era perfettamente legittimo in attesa di una conferma in ruolo, conferma che poi si era verificata. Inoltre, era argomento del tutto nuovo e inammissibile la doglianza sull'applicazione del comma 11, dell'art 4 citato, in violazione delle norme legislative. La [REDACTED] sosteneva che il MIUR aveva agito con i poteri del datore di lavoro privato e dunque, nella sua discrezionalità, aveva effettuato in termini positivi il giudizio di affinità tra classi di concorso, ritenendo superato il periodo di prova. In ogni caso, un'ampia serie di atti normativi di rango primario, nonché di atti interpretativi dell'amministrazione, considerava come affini l'attività svolta su "strumento musicale" a quella di "educazione musicale", dovendosi intendere per materie affini quelle che potevano essere svolte con lo stesso titolo di accesso (diploma di conservatorio in fisarmonica, valevole per l'accesso ad entrambe le classi). Rilevava inoltre come l'anno di prova fosse stato comunque svolto in attività didattiche specificamente attinenti la classe A032 - Educazione musicale, come previsto dalla citata Circ. prot. n. 36167 del 5.11.2015: a tal fine, richiamava quanto emergeva dal Registro Attività Peer To Peer e dalla Relazione del Dirigente per il Comitato di Valutazione, in atti. Precisava infine come l'accettazione di una supplenza non fosse mai avvenuta da parte della [REDACTED] che infatti non aveva mai firmato un contratto a tempo determinato, ma era stata utilizzata ai sensi del comma 79 dell'art. 1 della legge 107/15.

\*\*\*\*\*

L'art 4, comma 1, del CCNI sulla mobilità professionale 2017/2018 contiene una norma generale nella materia secondo cui: *“Le disposizioni relative alla mobilità professionale contenute nel presente contratto si applicano ai docenti che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta....”*.

L'art 14, comma 3, dell'OM n. 221/2017 (sulla mobilità 2017/2018) ha previsto che può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità previste dal contratto sulla mobilità e che abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza.

Accanto a tali norme a carattere generale, i commi 9, 10 e 11 dell'art 4 CCNI citato contengono delle norme particolari per i docenti dei “licei musicali”, prevedendosi:

al comma 9 *“Sui posti degli insegnamenti specifici dei licei musicali disponibili per la mobilità professionale sia di cattedra che di ruolo di cui al successivo art 8 comma 12, la mobilità professionale avviene secondo le seguenti priorità:*

*a. il personale che ha insegnato per almeno dieci anni continuativi nella specifica disciplina nei soli istituti dove erano già attivate le sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale ha la precedenza su tutti gli aspiranti ai fini del passaggio nella sola sede di attuale servizio. In questo caso valgono, ai fini della graduazione di detto personale, i titoli previsti dalle tabelle di cui all'allegato 2 - mobilità professionale,*

*b. successivamente ha diritto alla precedenza, ai fini del passaggio nella sola sede di attuale servizio, il personale che ha insegnato, nella specifica disciplina e nella medesima sede dei licei musicali istituiti a partire dall' a.s. 2010/11, graduato in base al numero degli anni di effettivo servizio e, in caso di uguale numero di anni, secondo le tabelle di cui all'allegato 2 – mobilità professionale.....*

al comma 10: *il restante personale aspirante al passaggio di cattedra o di ruolo viene successivamente graduato ai fini del passaggio sulla base degli anni di effettivo servizio nei licei musicali e, in caso di concorrenza, in base ai titoli previsti dalle tabelle di cui*

*all' allegato 2. Può essere richiesto il passaggio verso i posti di un solo liceo musicale, anche di diversa provincia*

al comma 11: *. Il personale in possesso dei requisiti di cui ai commi 9 e 10 può chiedere il passaggio anche in attesa della conferma in ruolo.”* (a fronte di quanto dedotto dalla appellante, si osserva che la questione relativa all'applicabilità nella specie di tale ultimo comma era stata

comunque tema del contendere, in quanto introdotta dal Miur nella sua memoria difensiva in primo grado).

Nella domanda di passaggio di cattedra/ruolo nell'ambito dei licei musicali a.s. 2017/2018, la ██████ indicava quale "classe di concorso di titolarità": A 56 strumento musicale della scuola secondaria di 1° grado: Fisarmonica; quale istituto di titolarità: IC ██████; deduceva di essere in servizio all'epoca presso il Liceo musicale ██████ (in qualità di docente utilizzato per n. 10 ore sulla classe A55 Fisarmonica) e chiedeva il passaggio di ruolo o di cattedra ex art 4, comma 9, lett. b) del CCNI citato al Liceo classico ██████ per l'insegnamento A055, strumento musicale della scuola secondaria di 2° grado (incontestatamente, la ██████ aveva il requisito di cui alla lett. b della citata norma, avendo insegnato per 6 anni nella specifica disciplina presso il Liceo ██████).

La domanda di mobilità professionale fu proposta in data 4.5.2017; all'epoca la ██████ non aveva ancora ottenuto la conferma in ruolo nella scuola secondaria di secondo grado, conferma che interverrà successivamente con il decreto del Dirigente scolastico Liceo ██████ del 31.8.2018, nel quale si dava atto del superamento del periodo di prova di cui al contratto a tempo indeterminato con cui la stessa era stata immessa in ruolo, per l'insegnamento dello strumento di fisarmonica.

Tuttavia, in virtù della norma speciale prevista per i licei musicali e di cui al comma 11, dell'art 4 CCNI 2017/2018 la docente era comunque abilitata a chiedere il passaggio di ruolo pur essendo in attesa della conferma in ruolo (successivamente appunto intervenuta).

Pertanto, non appare rilevante il riferimento che la ██████ effettua al decreto di conferma in ruolo del Dirigente dell'Istituto ██████ del 20.7.2016 (nella scuola secondaria di primo grado), a sostegno della inapplicabilità del comma 11, art 4 citato.

Invero, in presenza di una disciplina quale quella del comma 11 art 4 del CCNI (normativa pattizia che peraltro non era stata impugnata), non è emersa alcuna correlazione tra tale decreto (ove anche viziato) e la impossibilità di partecipare a tale mobilità.

In ogni caso, la domanda appare infondata anche nella prospettazione dell'appellante, laddove si sostiene che la ██████ non avrebbe potuto proporre domanda di passaggio di ruolo per l'illegittimità del decreto di conferma in ruolo del 20.7.2016 (emesso previa falsa attestazione del superamento del periodo di prova sulla classe di concorso di immissione in ruolo, anziché su altra classe, diversa e non affine); con la conseguenza che, una volta ottenuto tale decreto, doveva comunque invalidarsi il passaggio di ruolo.

Innanzitutto, deve evidenziarsi che con decreto del 20.7.2016 il dirigente - nel dare atto del superamento del periodo di prova - specificava che la ██████ assunta per la classe di concorso A032 (educazione musicale), aveva superato l'anno di prova e di formazione (secondo la

normativa vigente), impegnandosi nelle seguenti attività didattiche: *“mantice armonico. Confronto tra mezzi espressivi: fisarmonica, organo e harmonium”*.

Tale decreto deve essere letto unitamente ai documenti nn. 8 e 9 prodotti dall'appellata [REDACTED] nel doc. n. 8 (registro attività *peer to peer*, afferente al piano di formazione a.s. 2015/2016) si evince che, nel periodo/marzo aprile 2016, la docente svolse tutta una serie di attività didattiche, afferenti non solo allo strumento della fisarmonica (peraltro, la lezione di presentazione di tale strumento era impostata in termini di confronto tra lo stesso e altri strumenti a tastiera), ma anche ad altri argomenti inerenti e integranti l'educazione musicale in senso lato: si vedano, in particolare, le lezioni sulla storia della musica, sul classicismo, su autori quali Haydin, Mozart, sul Flauto magico; o le lezioni teoriche di ripasso per l'esame di Stato, argomento: Giuseppe Verdi, Nabucco, Traviata, Aida; preparazione del canto: *Và pensiero*; la lezione sulla musica da ballo: Astor Piazzolla, *Libertango*; origine e struttura della danza bandoneon.

Nel doc. n. 9 (relazione del dirigente scolastico al comitato per la valutazione del servizio e richiesta di parere sul periodo di prova) veniva dato atto che la [REDACTED] si era impegnata nel corso dell'a.s. nelle seguenti attività didattiche: *“progettazione ed organizzazione di diverse attività didattiche tra le quali alcune lezioni sul classicismo: F. Haydin, W.A. Mozart, L.V. Beethoven, il melodramma dell'800. Prove di musica di insieme con piccolo e grande gruppo, lezione frontale sulla meccanica di uno strumento: la fisarmonica. Preparazione di alcuni brani per saggi e rassegne dell'Istituto. Organizzazione dei tempi scolastici e predisposizione degli spazi per una didattica inclusiva e stimolante...”*.

In sostanza, l'esame della documentazione in questione evidenzia che, in concreto, l'impegno formativo della [REDACTED] non ebbe a limitarsi ad attività didattiche inerenti il solo strumento della fisarmonica, bensì era finalizzato a fornire agli allievi quella cultura musicale generale che integra il concetto di educazione musicale della classe di concorso A032: peraltro, tali documenti prodotti dalla controparte non sono stati oggetto di contestazione da parte dell'odierna appellante con allegazioni che consentissero di comprendere l'estraneità di quella didattica svolta alla nozione relativa alla classe di concorso di immissione in ruolo.

Non si tratta quindi di dovere valutare un'affinità tra classi di concorso (che, a dire dell'appellante, dovrebbe essere svolta in senso giuridico e non di mero buon senso), bensì di valutare in concreto l'oggetto delle attività didattiche svolte, attività che si erano concretizzate nel fornire una educazione musicale generalmente intesa che era ulteriore allo studio di un particolare strumento.

Inoltre, sempre diversamente da quanto sostenuto dalla stessa appellante (a sostegno della sua tesi), si era trattato di lezioni rivolte ad intere classi (come da registro summenzionato) e dunque non solo

a piccoli gruppi, come asseritamente doveva avvenire per l'ipotesi di lezioni esclusivamente concernenti lo specifico strumento della fisarmonica.

In sostanza, quindi, la ██████ ebbe a superare legittimamente anche quel periodo di prova, venendo regolarmente immessa in ruolo con il decreto del 20.7.2016, per cui anche sotto tale profilo non sussistevano ostacoli alla sua partecipazione alla mobilità professionale nei termini sostenuti dall'appellante.

Parimenti infondate devono ritenersi anche le questioni relative al fatto che un docente di ruolo con incarico annuale su altra classe di concorso ai sensi del CCNL/2007 si troverebbe nello *status* giuridico del docente a tempo determinato (CCNL/2007 art. 36 comma 2), mentre le procedure di mobilità si applicavano al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (CCNI mobilità 2017/18 Art. 1 comma 2; CCNI mobilità 2017/18 Art. 2 comma 1; O.M. n.221/2017 art. 14 comma 3); che, seppur non era stato stipulato un contratto a tempo determinato, la ██████ sarebbe comunque sottoposta alla medesima disciplina dei dipendenti con contratto a termine.

Invero, nella specie, non può invocarsi l'art 36 del CCNL 2007 (secondo cui il personale docente può accettare rapporti di lavoro a tempo determinato, in un diverso ordine o grado di istruzione, o per altra classe di concorso, purchè di durata inferiore ad un anno), norma che dispone l'applicazione della disciplina prevista dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato per l'ipotesi in cui vi sia accettazione di un incarico.

Nella specie, la ██████ non stipulò nell'anno di riferimento alcun contratto a termine, considerato che nei suoi confronti fu emesso un decreto di utilizzazione ai sensi del comma 79 dell'art. 1 della legge 107/15, che prevede: *"Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso"*.

A tale proposito, è irrilevante l'affermazione della ██████ in merito ad una presunta violazione di tale norma in quanto sulla classe AF 77 sarebbero stati abilitati i candidati ██████ e ██████ dal momento che non è stato neppure allegato e dimostrato dalla ██████ che tali candidati sarebbero stati pretermessi dalla ██████

In definitiva l'appello appare del tutto infondato e va disatteso.

Attesa la complessità delle questioni trattate in fatto e in diritto, possono comporsi integralmente tra tutte le parti le spese del grado (art 92 cpc; sent. Corte Costituzionale n. 77/2018).

A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115

**P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

respinge l'appello avverso la sentenza n. 711/2019, del Tribunale di Firenze, pubblicata il 26.8.2019;

compensa integralmente tra le parti le spese del grado;

dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Firenze, 24 novembre 2020

Il Consigliere estensore

*dott.ssa* [REDACTED]

Il Presidente

*dott.ssa* [REDACTED]